

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

Dott. CRICENTI Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15353/2019 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege, in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) Spa, (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 2503/2018 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza cameralizzata dell'1 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 21 gennaio 2015 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano davanti al Giudice di pace di Messina (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. per ottenerne la condanna in solido a risarcire loro i danni subiti in un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), nel quale il primo sarebbe stato conducente di un motociclo su cui il secondo sarebbe stato trasportato, motociclo che si sarebbe scontrato con una vettura guidata dal (OMISSIS).

Soltanto la compagnia assicuratrice si costituiva, eccependo l'inammissibilita' dell'azione ai sensi dell'articolo 144 cod. ass., per non essere il motociclo coperto da valida polizza, e invocando in tal senso l'articolo 122 cod. ass. (per cui i veicoli a motore non possono essere messi in circolazione se non coperti da assicurazione per r.c.a.) e articolo 143 cod. ass. (per cui i proprietari e i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa). Deduceva quindi che, non potendo il danneggiato denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa perche' scoperto da valida polizza assicurativa, non avrebbe potuto avvalersi del codice delle assicurazioni.

Il giudice di pace con sentenza del 26 giugno 2015 dichiarava inammissibili le domande attoree, compensando le spese.

Proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS); resisteva soltanto la compagnia assicuratrice.

Il Tribunale di Messina rigettava l'appello, condannando gli appellanti a rifondere le spese alla compagnia appellata.

2. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato ricorso, dal quale nessuno degli intimati si e' difeso.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso.

La pubblica udienza si e' compiuta in forma camerale, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8 bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e' articolato in tre motivi.

Prima di procedere al vaglio, per ben comprenderli e' opportuno riassumere il conciso percorso motivazionale seguito nella impugnata sentenza.

Il giudice d'appello, dato atto che l'impugnazione si era fondata sulla violazione degli articoli 122 e 144 cod. ass., per erronea interpretazione, sostenendo comunque che nessuna norma del codice delle assicurazioni "restringerebbe l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai soli mezzi dotati di copertura assicurativa, ne' vi sarebbe una specifica norma che sanziona con l'inammissibilita' l'azione giudiziaria proposta ex articolo 144 c.d.a. dal proprietario/conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa", osserva che invece, "da un'interpretazione letterale e logica del codice delle assicurazioni, nonche' della collocazione sistematica delle norme in esame, si evince la tassativita' di tali disposizioni, nella parte in cui escludono le esperibilita' dell'azione nel caso in cui l'attore sia sprovvisto di copertura assicurativa del suo mezzo, rappresentando, quest'ultimo aspetto, condizione indefettibile per l'attivazione delle procedure risarcitorie"; e sarebbe "certamente infondato" prospettare una violazione dell'articolo 24 Cost., "in quanto l'attore avrebbe potuto comunque tutelare le proprie aspettative risarcitorie, citando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2054 c.c., il soggetto che con il suo comportamento colposo abbia cagionato il danno".

4.1 Tanto premesso, il primo motivo del ricorso viene rubricato come "violazione di legge per contraddittoriet  processuale della motivazione in relazione all'articolo 360, n. 4".

Si richiama il passo seguente della sentenza impugnata: "invero, da una interpretazione letterale e logica del codice delle assicurazioni, nonche' della collocazione sistematica delle norme in esame, si

evince la tassativita' di tali disposizioni, nella parte in cui escludono l'esperibilita' dell'azione nel caso in cui l'attore sia sprovvisto di copertura assicurativa del suo mezzo, rappresentando, quest'ultimo aspetto, condizione indefettibile per l'attivazione delle procedure risa rcitorie".

Si chiedono i ricorrenti quali siano le "norme del codice delle assicurazioni" cui riferirebbe tale passo, e si chiedono altresì perche' il giudice d'appello "premette che gli attori hanno attivato la procedura di indennizzo diretto, cioè quella dell'articolo 149 c.d.a. e quella del terzo trasportato, cioè dell'articolo 141 c.d.a.", benché risulti "acclarato negli atti processuali, mai contestati, che gli

odierni ricorrenti hanno attivato l'azione diretta di responsabilita' extracontrattuale di cui all'articolo 144 c.d.a. con la procedura di cui all'articolo 148 c.d.a.". Quindi sussisterebbe errore nella qualificazione dell'azione processuale, non comprendendosi neppure sulla base di quale interpretazione letterale e logica delle norme del codice delle assicurazioni il giudice abbia potuto escludere "tassativamente" tale azione diretta del danneggiato "se questi circola su veicolo scoperto da polizza assicurativa".

4.2 Il secondo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione di legge per errore d'interpretazione del titolo X, capo I, del codice delle assicurazioni, in particolare degli articoli 122 e 144.

Il Tribunale ha dichiarato di condividere l'interpretazione degli articoli 122 e 144, adottata dal giudice di pace, il quale viene in modo assai analitico confutato nel presente motivo, per giungere infine ad affermare che "l'azione diretta ex articolo 144 c.d.a. si colloca... sotto il profilo procedurale nel campo di applicazione dell'articolo 148 c.d.a. o, se si vuole, nel campo residuale lasciato dall'articolo 149 c.d.a. tra cui chiaramente quello in cui uno dei due veicoli non sia regolarmente assicurato" e altresì che "negare l'azione diretta ex articolo 144 c.d.a. contro l'assicuratore del responsabile civile per essere il veicolo del vettore non coperto da valida polizza assicurativa e' soluzione "irragionevole" che, invece di agevolare il risarcimento dell'incolpevole ed occasionale trasportato..., ne mette totalmente a rischio l'effettivo risarcimento, subordinandolo alla solvibilita' del danneggiante ed alla chiamata in causa del suo assicurato".

4.3 Il terzo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, con riferimento all'articolo 111 Cost..

Come la sentenza di primo grado, anche la sentenza d'appello avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, trattandosi di questione nuova.

5.1 I primi due motivi devono essere valutati congiuntamente, rilevando subito che tutta la scarna motivazione della sentenza impugnata - ut supra già riassunta - mira a fondarsi sugli articoli 122 e 144 del codice delle assicurazioni.

E' il caso dunque di ricordare che l'articolo 122, per quanto qui interessa, attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che, se non e' adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (comma 1), e altresì che l'assicurazione copre "i danni alla persona causati ai trasportati" (comma 2); e va pure ricordato che l'articolo 144, "Azione diretta del danneggiato", prevede - sempre per quanto qui interessa - che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione" (comma 1), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (comma 3) e termine di

prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4).

5.2 E' del tutto evidente che l'articolo 122, non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'articolo 144.

L'articolo 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo; cio' pero' non significa che il soggetto "danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo" trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'articolo 144, "sbarrata" dall'inammissibilita', essendosi su due piani evidentemente diversi.

Qualora, invero, il legislatore avesse inteso privare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo 144, perche' il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - *expressis verbis* o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per cosi' dire, certezza economica del risarcimento, la quale e' l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprieta' e/o l'utilizzo del veicolo, cio' sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel piu' alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilita' impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi pero' in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo cosi' a un'assoluta illogicita' nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative.

5.3 L'evidenza della irrazionalita' dell'interpretazione del giudice d'appello, che scardina appunto la ratio normativa di tutela del danneggiato, trova ad *abundantiam* conferma in una ricostruzione sistematica piu' approfondita della normativa di r.c.a..

Non puo' non condividersi, infatti, quanto sottolineato dal Procuratore Generale, che, accanto alla carenza di sostegno normativo all'interpretazione del giudice d'appello nel codice delle assicurazioni *ut supra* appena dimostrata, invoca la direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, di cui l'articolo 18 sancisce che "gli Stati membri provvedono affinche' le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilita' civile della persona responsabile del sinistro": ottica, questa, di perseguimento nella massima misura della tutela della vittima che conferma *sine dubio* pure la suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo particolare agli articoli 2 e 24 Cost., e che da tempo si e' trasfusa nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (sulla necessita' di interpretare la normativa interna in conformita' al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato cfr. da ultimo, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020 n. 13738 e Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1269).

6. Assorbito ogni altro rilievo presente nella argomentazione dei motivi in esame, risulta in conclusione priva di ogni fondamento l'interpretazione del giudice d'appello nel senso della inammissibilita' dell'azione di cui all'articolo 144 cod. ass. esercitata dagli attuali ricorrenti, azione che tale inammissibilita' invece non patisce.

Pertanto, i primi due motivi del ricorso risultano fondati, in quanto l'interpretazione del giudice d'appello e' manifestamente irrazionale e non correlata alla ratio di tutela del danneggiato che anima e sorregge tutto il codice delle assicurazioni.

Assorbito dunque il terzo motivo, in quanto riguardante le spese come disposte dalla sentenza che si viene ora a cassare, il ricorso deve essere accolto per i primi due motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, al Tribunale di Messina in persona di diverso giudice monocratico.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Messina in persona di diverso giudice.